

## **STATUTI**

### **Art. 1 Fondazione**

Sotto la denominazione „Associazione centro del bel libro ascona“ (in seguito denominata „Associazione“ in ossequio all’art. 60 ss del CCS, viene costituita a tempo indeterminato una associazione con sede ad Ascona.

### **Art. 2 Scopo**

1 L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) di promuovere la legatoria artigianale e tutte le tecniche ad essa inerenti;
- b) di sostenere gli sforzi delle associazioni professionali per la formazione e il perfezionamento professionale dei legatori e legatrici artigianali, come pure di trasmettere ad altre cerchie interessate le tecniche artigianali;
- c) di salvaguardare le antiche tecniche;
- d) di sviluppare i moderni metodi artigianali di lavorazione;
- e) di promuovere il restauro di documenti e di rilegature.

2 L’Associazione non intende conseguire degli utili.

### **Art. 3 Doveri**

Per raggiungere gli scopi sociali ci si avvale in modo particolare della:

- a) conduzione permanente di una scuola di perfezionamento professionale
  - nella sezione rilegatura e progettazione di libri
  - nella sezione restauro di libri;
- b) organizzazione di corsi, conferenze, seminari appropriati;
- c) organizzazione di concorsi ed esposizioni e la partecipazione ad essi.

### **Art. 4 Membri**

1 rmAll’Associazione possono aderire persone singole, ditte e altri enti.

2 Il Comitato decide sull’ammissione dei membri.

### **Art. 5 Membri onorari**

1 Membri dell’Associazione che hanno operato in modo particolarmente efficace e meritevole per l’Associazione possono essere nominati dall’assemblea générale membri onorari.

2 I membri onorari sono esonerati dal pagamento del contributo annuale (Art.9).

### **Art. 6 Dimissione / Esclusione**

1 La dimissione può essere notificata solo per la fine di un anno civile con preavviso di tre mesi, e deve essere inoltrata con lettera raccomandata al comitato. Se l’affiliazione non viene disdetta per la fine di un anno civile si rinnova tacitamente per un altro anno.

2 Per gravi motivi, il comitato può decidere l'esclusione di un membro.

### **Art. 7 Doveri dei membri**

I membri si impegnano a promuovere al meglio le finalità dell'Associazione.

### **Art. 8 Diritti dei membri**

1 Tutti i membri ordinari dell'Associazione godono degli stessi diritti e doveri.

2 All'assemblea generale ogni membro ha diritto a un voto.

### **Art. 9 Contributi annuali**

Il contributo annuale minimo viene fissato scolarmente dall'assemblea generale per persone singole, ditte e altri enti.

### **Art. 10 Fondi d'esercizio**

L'associazione dispone, quali fondi d'esercizio, dei seguenti mezzi

- a) contributi annuali e contributi unici dei membri;
- b) tasse d'iscrizione alla scuola e ai corsi;
- c) contributi di associazioni professionali interessate;
- d) sussidi di autorità e altri enti;
- e) contributi volontari e donazioni;
- f) interessi sui capitali;
- g) ricavi dalla vendita delle proprie produzioni, ecc.

### **Art. 11 Conti**

1 I conti dell'Associazione vengono chiusi per la fine di ogni anno civile e sottoposti per approvazione alla prossima assemblea generale.

2 Il patrimonio dell'Associazione è amministrato in modo appropriato dal Comitato.

### **Art. 12 Ufficio di revisione**

1 L'assemblea generale ordinaria nomina uno o più revisori/riveditrici dei conti per la durata di un anno civile. Essi controllano formalmente e materialmente i conti annuali e rassegnano un rapporto all'assemblea generale proponendo, se del caso, lo scarico del comitato.

### **Art. 13 Obblighi dell'Associazione**

Per gli obblighi dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione e dei membri del comitato.

### **Art. 14 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale (ordinaria e straordinaria);
- b) il comitato;
- d) l'ufficio di revisione.

### **Art. 15 Assemblea generale**

- 1 L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.
- 2 La convocazione all'assemblea generale è fatta dal comitato, che comunica le trattande all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai membri almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale.
- 3 Le decisioni sono valedoli se prese alla maggioranza dei membri presenti, sempre che la legge o questi statuti non prevedano altrimenti.
- 4 In caso di parità di voto la decisione spetta al presidente risp. alla presidentessa o al suo sostituto.
- 5 L'assemblea generale ordinaria si riunisce nel corso del primo semestre.
- 6 Assemblee generali straordinarie vengono convocate su decisione del comitato o dietro richiesta scritta al comitato da parte di un quinto dei membri.

### **Art. 16 Competenze dell'assemblea generale**

L'assemblea generale ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali, accettazione del programma annuale;
- b) stabilire i contributi annuali e il preventivo;
- c) elezione di due revisori/riveditrici dei conti;
- d) attribuzione di mansioni al comitato;
- e) decisione circa la cooperazione con altre organizzazioni;
- f) completazione e modifiche dello statuto;
- g) decisione sulla liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 17 Comitato**

- 1 Il comitato è composto dal presidente risp. dalla presidentessa e di almeno 4 membri. Nel comitato possono essere eletti solo membri dell'Associazione. Esso si autocostituisce.
- 2 Le seguenti istituzioni hanno il diritto di un rappresentante permanente risp. una rappresentante nel comitato:

- a) la Federazione Svizzera della Legatoria Artigianale Viscom;
  - b) la Fondazione centro del bel libro con il loro amministratore risp. amministratrice quale rappresentante.
- 3 Affinché le decisioni siano valide, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del comitato. Un membro del comitato può farsi rappresentare da un altro. La delega deve essere scritta. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il presidente/la presidentessa.
- 4 Al comitato competono tutte le mansioni che non sono esplicitamente riservate all'assemblea generale, in particolare:
- a) disbrigo di tutti gli affari amministrativi correnti;
  - b) la direzione e il controllo dell'attività dell'Associazione, in particolare la preparazione del programma annuale e del preventivo;
  - c) fissare le tasse scolastiche dei corsi, la messa a disposizione dei locali, del mobilio e delle attrezzature, la scelta dei direttori/delle direttrici e dei maestri/delle maestre, stabilire i loro salari e onorari;
  - d) presentazione delle trattande dell'assemblea generale e alle assemblee straordinarie;
  - e) rappresentare l'Associazione verso terzi. Il presidente/la presidentessa, il/la suo/a rappresentante o un membro del comitato vincolano legalmente l'Associazione con la firma collettiva.

#### **Art. 18 votazione generale**

- 1 Se delle circostanze particolari lo richiedono, il comitato può decidere di organizzare una votazione a livello di tutti i membri. Lo svolgimento della votazione generale sarà regolato da un regolamento elaborato dal comitato.
- 2 Le disposizioni per le votazioni che si tengono durante le assemblee generali ordinarie sono valide anche in occasione di questa votazione.

#### **Art. 19 Modifiche dello statuto**

- 1 Lo statuto può essere modificato su richiesta del comitato o di un quinto dei membri. Le decisioni sulle modifiche dello statuto possono essere adottate solo con la maggioranza dei due terzi dei voti emessi nell'Associazione.
- 2 Le istanze di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato almeno un mese prima dell'assemblea generale.

#### **Art. 20 Scioglimento**

- 1 Per essere valida, la decisione sullo scioglimento dell'Associazione deve essere presa mediante votazione generale dei membri, e con una maggioranza di due terzi dei voti.
- 2 Il patrimonio sociale non deve in nessun caso essere usato per gli scopi che non siano quelli dell'Associazione in via di scioglimento.

## **Art. 21 Liquidazione**

- 1 Se l'assemblea generale non designa un liquidatore risp. una liquidatrice particolare, la liquidazione viene eseguita dal comitato.
- 2 Dopo l'adempimento di tutti gli obblighi, un eventuale patrimonio sociale, come pure la documentazione e il materiale, vengono consegnati alla Fondazione centro del bel libro a condizione di rimmetterli, eventualmente più tardi, a un'organizzazione avente scopi analoghi.

## **Art. 22 Entrata in vigore**

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale dell'Associazione del 11.6.1983 e messo in vigore con effetto immediato. E' stato modificato con decisione dell'assemblea generale del 15 giugno 1991, del 21 giugno 1997, del 12 giugno 2004, del 8 aprile 2017 e del 10 maggio 2025.



Il presidente: Dieter Kläy

Il testo originale degli statuti dell'Associazione centro del bel libro ascona è in lingua tedesca. Gli statuti sono disponibili anche sul nostro sito Internet [www.cbl-ascona.ch](http://www.cbl-ascona.ch).